

FAQ BANDO GREEN HEAT 100%

1) REQUISITI DEL BANDO

Q1.1: Chi può partecipare al bando Green Heat 100%?

R1.1: Possono partecipare operatori dei servizi di teleriscaldamento/teleraffrescamento, ossia imprese (micro, piccole, medie o grandi) che esercitano l'attività di produzione e distribuzione del calore tramite rete, non semplici proprietari di asset che non svolgono il servizio.

Sono esclusi liberi professionisti e lavoratori autonomi.

Le società controllate, partecipate o in house di enti locali (Comuni, Province, Città Metropolitana di Milano, Unioni di Comuni, Comunità montane), qualora siano imprese operatrici del servizio di teleriscaldamento/teleraffrescamento e soddisfino integralmente i requisiti previsti dal bando, possono partecipare presentando domanda in quanto imprese e non in rappresentanza di un ente pubblico.

Q1.2: Quale documentazione relativa al PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-economica) è richiesta?

R1.2: È richiesto il PFTE (Progetto di fattibilità tecnico economica) completo dei relativi allegati e conforme all'art. 6 dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023, nella versione vigente (come modificata dal d.lgs. 209/2024), in coerenza con il rinvio del Bando al D.lgs. 36/2023 e s.m.i. .

Non va invece utilizzato l'art. 6-bis del medesimo Allegato I.7, in quanto riservato al Progetto di fattibilità per la finanza di progetto/concessioni.

Q1.3: Quali interventi sono ammissibili?

R1.3: Sono ammessi a finanziamento esclusivamente interventi di nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti (impianti di generazione del fluido termovettore e delle relative reti di distribuzione e/o sistemi di stoccaggio termico, con esclusione degli allacciamenti alle utenze e delle sottostazioni di scambio termico) alimentati da fonti energetiche rinnovabili e/o da calore/freddo di scarto (rif. paragrafo B.2 del bando).

Q1.4: L'agevolazione del bando è cumulabile con i TEE (Titoli di Efficienza energetica), Conto Termico 3.0, contributi FER 2 e altri aiuti di Stato? Se la risposta è sì, quali limiti o restrizioni si applicano, soprattutto se gli incentivi riguardano gli stessi costi ammissibili?

R1.4: La cumulabilità dell'agevolazione prevista dal bando è ammessa nel rispetto delle norme che regolano ciascun incentivo e delle disposizioni del GBER (Reg. UE n. 651/2014). In particolare:

- il **Cumulo con strumenti non qualificati come aiuto di Stato** (es. TEE) il non aiuto può coprire la quota residua non finanziata dal contributo regionale senza incidere sull'intensità massima riconosciuta del bando. (Esempio: se il bando prevede intensità massima del 55%, il TEE può coprire fino al restante 45%, nel rispetto del divieto di sovrapposizione sugli stessi costi).
- il **Cumulo con strumenti qualificati come aiuto di Stato** (cfr. art.8 del regolamento GBER).

Nel caso di cumulo tra aiuti di Stato, riferiti a costi ammissibili individuabili (per quelli del Bando Green Heat 100% si veda la Tabella 3 del paragrafo B.4), possono verificarsi tre situazioni:

a) **Cumulo tra aiuti di Stato sullo stesso articolo GBER** (nel caso del Bando, art. 46).

Se due misure finanziano lo stesso progetto e le medesime voci di costo individuabili, entrambe concorrono alla stessa intensità massima di aiuto (es. 55% per una media impresa).

In questo caso si applica la regola cronologica:

l'ente che concede per secondo deve considerare quanto già erogato dal primo e può finanziare solo fino al raggiungimento dell'intensità massima consentita.

b) **Cumulo tra aiuti di Stato su articoli diversi del GBER.**

Se le misure intervengono sulle stesse voci di costo, ciascun ente deve rispettare l'intensità massima prevista dall'articolo del GBER su cui basa il proprio aiuto. L'ente che interviene successivamente deve quindi verificare gli aiuti già concessi sulle medesime spese e calibrare il proprio contributo per non superare i limiti previsti dal proprio articolo di riferimento.

c) Stesso progetto ma costi ammissibili diversi.

Quando due misure finanziano voci di costo diverse e completamente separate, sulla base di concrete valutazioni tecniche, non si configura alcun problema di cumulo, anche se tali voci appartengono allo stesso progetto.

Ad esempio, si considerino nella Tabella 3 del paragrafo B.4 del Bando la categoria di spesa a) "Impianti per la produzione del fluido termovettore, e di eventuali sistemi di stoccaggio termico" e la categoria di spesa b) "Opere, forniture di materiali e loro installazione per la realizzazione della rete di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento, comprensiva di eventuale rete e sistema di telecontrollo e/o telegestione".

Rappresentando tali categorie costi tecnicamente e funzionalmente distinti, il finanziamento ricadente su ciascuna delle voci da misure diverse non genera situazione di cumulo.

Q1.5: Nel caso di più soggetti giuridici, identificati da differenti partite IVA ma appartenenti allo stesso gruppo, il limite massimo di 3 domande si intende riferito al singolo soggetto giuridico?

R1.5: Sì, si conferma che il limite massimo di tre domande di finanziamento deve essere riferito al singolo soggetto giuridico identificato da una specifica Partita IVA.

Il bando, al paragrafo A.4, stabilisce infatti che:

“Ciascun beneficiario può presentare fino a un massimo di tre domande di contributo, ciascuna riferita a un solo sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento oggetto di intervento.”

Nel bando, il beneficiario coincide con il soggetto proponente, definito come impresa avente propria personalità giuridica, requisiti autonomi e Partita IVA. Ne deriva quindi che il limite è per singola Partita IVA, senza estensione al gruppo societario.

Di conseguenza, nulla osta alla presentazione di più domande da parte di soggetti dotati di distinta ragione sociale e distinta Partita IVA, anche se appartenenti allo stesso gruppo societario, nel limite massimo delle tre domande previsto dal bando.

Q1.6: Eventuali modifiche progettuali e/o scostamenti in fase realizzativa sono ammessi se adeguatamente motivati e se non incidono sulla natura sostanziale del progetto e sui suoi indicatori di performance?

R1.6: Il bando, al paragrafo C.5 precisa che *“Saranno valutate [...] eventuali varianti progettuali e in corso d'opera [...] Le varianti, a pena di revoca del finanziamento, non devono determinare pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento e non danno luogo a incrementi del beneficio economico approvato. Esse potranno essere ammesse a condizione che:*

- non peggiorino il punteggio totale assegnato in fase di istruttoria;*
- non pregiudichino il possesso dei requisiti previsti dal bando;*
- non inficino la coerenza rispetto al principio DNSH e agli esiti della Verifica climatica”.*

Q1.7: Per il calcolo degli indicatori RAI e REI, quale orizzonte temporale si utilizza?

R1.7: Il bando richiede la redazione di un Piano di acquisizione delle utenze su 10 anni dall'entrata in esercizio dell'intervento; tale orizzonte temporale è quello da utilizzare nel calcolo di RAI e REI.

Dal punto di vista operativo, per il calcolo dei suddetti indicatori, occorre utilizzare le sezioni C.3 e C.4 dell'Allegato 2, in quanto costituiscono le fonti informative per i consumi energetici pre-intervento e per il bilancio energetico post-intervento.

Bisogna quindi:

- Ricavare dalla sezione C.3 i consumi delle utenze e i fabbisogni termici pre-intervento (Energia primaria pre-intervento ed emissioni di CO₂ equivalente pre-intervento);
- Ricavare da C.4 i consumi della centrale, il bilancio energetico e le emissioni post-intervento (Energia primaria post-intervento, e le emissioni di CO₂ post-intervento);

- Calcolare le variazioni per ciascun anno: $\Delta EP_i = EP_{i_pre} - EP_{i_post}$; $\Delta CO_2 = CO_{2_pre} - CO_{2_post}$;
- Applicare l'orizzonte temporale decennale:

$$EP_{10} = \sum_{i=1}^{10} \Delta EP_i$$

$$Emissioni\ CO2_{10} = \sum_{i=1}^{10} \Delta Emissioni\ CO2_i$$

- Reperire l'investimento richiesto (sezione E.1 dell'Allegato 2);
- Calcolare RAI = Emissioni CO2 10 / Investimento richiesto (tCO2/M€);
- Calcolare REI = EP10 / Investimento richiesto (in tep/M€);
- Inserire i valori nella sezione E dell'Allegato 2.

NOTA BENE: Ai fini del calcolo di RAI e REI, l'"Investimento richiesto" deve essere inteso esclusivamente come l'importo totale dei costi di investimento (CAPEX) riportato nella sezione E.1. Tale valore costituisce una spesa una tantum legata alla realizzazione dell'intervento e non deve essere ripartito, ammortizzato o distribuito su alcun orizzonte temporale (né 10 anni, né 20 anni, né altro orizzonte temporale).

Q1.8: Nel testo del bando non è indicata la metodologia di calcolo da utilizzare per determinare la CO2 evitata e le TEP risparmiate; pertanto, il proponente può ricorrere ad una metodologia di calcolo a sua scelta?

R1.8: Nel bando non è prevista una formula univoca per il calcolo della CO₂ evitata e delle TEP risparmiate; tuttavia, la metodologia deve essere coerente con i criteri obbligatori stabiliti dal bando, e in particolare deve:

- utilizzare i parametri RAI e REI, la cui logica di calcolo è definita dal bando (riduzione delle emissioni e risparmio energetico derivanti dal confronto tra sistema esistente e sistema efficientato);
- descrivere nella Relazione energetica la metodica di calcolo adottata e i relativi risultati, come richiesto nella documentazione obbligatoria da presentare (Allegato 2).

Il ricorso ai fattori ISPRA di cui al paragrafo D.5, per esempio, è facoltativo, ma qualunque metodologia adottata deve basarsi su dati tecnici verificabili e su fonti attendibili, garantendo correttezza e trasparenza del calcolo e rispettando integralmente i requisiti del bando.

Q1.9 Nel calcolo del fattore emissivo legato alla produzione/consumo di energia elettrica, con riferimento alla tabella n. 7 del paragrafo D.5 del bando sui fattori di emissione ISPRA, a quale colonna si dovrà fare riferimento?

R1.9 Ciascun beneficiario, in base alle caratteristiche del proprio progetto può scegliere la grandezza più aderente ai contenuti della proposta.

Q1.10 In assenza di un censimento impianti su utenze potenzialmente allacciabili, è accettato l'utilizzo di un rendimento medio di generazione pari a 75% (caldaia domestica)?

R1.10 Sì. In assenza di un censimento dettagliato degli impianti termici delle utenze potenzialmente allacciabili, è accettabile utilizzare un rendimento medio di generazione pari al 75%, corrispondente al valore tipico di una caldaia domestica convenzionale, come riferimento tecnico per il calcolo del risparmio energetico nella baseline.

Q1.11: Quale orizzonte temporale si utilizza per il calcolo dell'indicatore IRR (Tasso di rendimento interno)?

R1.11: Nel paragrafo D,11 "definizioni e glossario" del bando il "Tasso Interno di Redditività (IRR) è...valutato su una vita fisica dell'impianto di 20 anni nel periodo compreso tra il 2025 e il 2044". Pertanto, il calcolo dell'IRR deve essere sviluppato sull'intero orizzonte ventennale 2025–2044, senza possibilità di adottare un periodo differente.

Q1.12 Nel calcolo dell'indice IRR e del rispettivo vincolo minimo pari al 5% si fa riferimento al progetto senza o con finanziamento (eventuale) di bando in oggetto?

R1.12 Il Bando definisce l'IRR come un parametro finanziario di redditività del progetto, utile a verificarne la sostenibilità economica nel tempo. In particolare, viene precisato che:

- "Ogni progetto viene valutato anche sulla base della sua validità economica, costituendo questa la garanzia di esercizio effettivo ambientalmente positivo per l'intera durata della vita utile dell'impianto."
- "Non saranno considerati ammissibili interventi con IRR progetto inferiore al 5%."

Ne consegue che il parametro IRR da considerare ai fini dell'ammissibilità è quello intrinseco del progetto, calcolato sulla base dei flussi economici generati dall'investimento, indipendentemente dall'eventuale contributo pubblico.

Q1.13: E' previsto un numero minimo di nuove utenze da allacciare alla rete? Per le nuove utenze da allacciare, è possibile indicare una descrizione generale e prospettica (es: dati aggregati o generici, da banche dati come CURIT) senza necessità di individuare le singole utenze (indirizzo, n° civico, ecc.)?

R1.13: Il bando non indica un valore minimo di nuove utenze da allacciare. Le nuove utenze da allacciare (espresse sia in termini di numero totale di utenze allacciate che di potenza totale allacciata) possono essere indicate in forma generale e prospettica, usando anche dati aggregati (es. CURIT), senza necessità di identificare puntualmente indirizzo o civico.

Il bando richiede solo gli elementi necessari per valutare l'intervento e per calcolare correttamente RAI e REI, riferiti alle nuove utenze previste dall'intervento proposto rispetto alla baseline.

Sebbene non previsto esplicitamente dal Bando, per un'indicazione di massima ci si può riferire ad un buffer di circa 100 metri dalla rete, oggetto di intervento, che rappresenta una soluzione operativa coerente per stimare la volumetria potenziale, ricavare dati aggregati e calcolare in modo fondato i benefici energetici e ambientali associati ai nuovi allacci.

Q1.14: Nel bando non è previsto un obbligo minimo di nuove utenze per l'ammissibilità; la soglia del 70% di utenze civili rileva esclusivamente ai fini premiali?

R1.14: Sì. La premialità "Utenza prevalentemente civile ($\geq 70\%$)" assegna il punteggio solo in caso di nuove utenze allacciate con l'intervento progettuale proposto, ovvero è richiesto che il fabbisogno energetico post-intervento sia per almeno il 70% relativo a nuove utenze civili allacciate.

Q1.15: Cosa si intende, nell'allegato 2 paragrafo B, per "concentrazione dell'utenza allacciabile"?

R1.15: Per "concentrazione dell'utenza allacciabile" si intende il livello di densità della domanda termica potenzialmente servibile dal sistema di teleriscaldamento, cioè quanto le utenze potenziali sono numerose, ravvicinate e realisticamente collegabili alla rete. L'espressione include la distribuzione territoriale delle utenze, ma non si limita a essa: comprende anche la loro effettiva allacciabilità in relazione a distanza dalla rete, tipologia d'utenza, fabbisogno termico e vincoli territoriali, come indicato nella sezione B dell'Allegato 2 tra gli elementi da analizzare per valutare il contesto del progetto.

2) PROCEDURE DI GARA E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Q2.1: Dove posso trovare la checklist appalti per il controllo del rispetto degli adempimenti specifici stabiliti dal D.lgs. 36/2023, in merito all'affidamento di contratti pubblici?

R2.1: La checklist richiesta al paragrafo C.6.2 del Bando Green Heat 100% è disponibile nella sezione online del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia raggiungibile al seguente link:

<https://fesr.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiafesr2021-2027/controlli-monitoraggio-valutazione-1/sistema-di-gestione-e-controllo-sigeco>

Q2.2: Le prescrizioni del paragrafo C.6.2 (CIG, bando/lettera d'invito, aggiudicazione, checklist ex D.lgs. 36/2023) si applicano solo ai soggetti pubblici oppure anche ai privati beneficiari non tenuti al Codice dei Contratti Pubblici?

R2.2: Le prescrizioni di cui al paragrafo C.6.2 si intendono applicabili a tutti i beneficiari per i quali gli affidamenti risultino strumentali all'attuazione dell'intervento. Ne deriva che la disciplina del codice dei contratti si estende anche ai privati che, in relazione alla natura - pubblica - dell'attività svolta, sono qualificabili come soggetti tenuti all'osservanza del Codice: cd "requisito di funzionalizzazione dell'incarico". Nel caso di specie si applica la disciplina dei "settori speciali", in particolare gas ed energia termica, secondo cui, ai sensi dell'art. 146 D.lgs. n. 36/2023, sono assoggettati al Codice i contratti funzionali alla messa a disposizione/gestione di reti fisse di servizio al pubblico e alla relativa alimentazione - anche tramite attività di generazione/produzione e vendita.

Q2.3: Il richiamo ai "settori speciali" nel paragrafo C.6.2 del Bando Green Heat 100% comporta che tutti i beneficiari del contributo — inclusi i soggetti privati che operano nel teleriscaldamento — debbano applicare, nell'utilizzo dei fondi, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici previste per i settori speciali (art. 141 D.lgs. 36/2023), comprese le norme del Libro III e gli ulteriori obblighi richiamati dal comma 3 (procedure di scelta del contraente, pubblicità, trasparenza, piattaforme interoperabili, CIG, ecc.)? Tale obbligo vale indistintamente per soggetti pubblici e società di diritto privato beneficiarie?

R2.3: Le prescrizioni del D.lgs. 36/2023 costituiscono diretta applicazione dei principi che governano l'impiego di risorse pubbliche: a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'applicazione delle regole in materia di scelta del contraente, pubblicità e trasparenza, criteri di selezione, utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale interoperabili nei casi previsti, nonché l'adempimento degli obblighi di tracciabilità e acquisizione del CIG.

Pertanto, il beneficiario di fondi assegnati tramite la procedura concorsuale prevista dal bando Green Heat 100%, per l'utilizzo degli stessi dovrà attenersi alle procedure previste dal Codice dei contratti.

La natura "privatistica" del concorrente alla procedura prevista dal Bando Green Heat 100% non costituisce, dunque, elemento idoneo ad escludere l'assoggettamento al codice dei contratti.

Q2.4: Il beneficiario può rinunciare unilateralmente al contributo dopo averlo accettato, ma prima dell'avvio dei lavori?

R2.4: Alla luce di quanto previsto dal Bando, il beneficiario può rinunciare unilateralmente al contributo, anche dopo l'accettazione formale e prima dell'avvio dei lavori, senza che ciò comporti conseguenze pregiudizievoli ulteriori, salvo quanto previsto al par. D.2 – Decadenze e Rinunce.

Il paragrafo D.2 stabilisce, infatti, che: "Qualora il beneficiario intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione dell'intervento, deve utilizzare l'apposita funzione di Bandi e Servizi... La rinuncia al contributo comporta la restituzione delle eventuali somme già erogate con l'applicazione degli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di erogazione del contributo."

Pertanto, la rinuncia non determina l'applicazione di penali, indennizzi o ulteriori oneri a carico del beneficiario verso Regione Lombardia, fermo restando l'obbligo di restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali. Restano, chiaramente, impregiudicati eventuali profili e obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali già instaurati dal beneficiario con terzi, che esulano dalla disciplina del Bando.

Tuttavia, si raccomanda di formalizzare la rinuncia non appena maturata la decisione, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti sul procedimento.

Q2.5: Il soggetto proponente può essere un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) composto da due operatori del servizio di teleriscaldamento e da una società proprietaria dell'area destinata all'impianto?

R2.5: Ai sensi del par. A.4: <<Possono presentare domanda di contributo gli operatori dei servizi di teleriscaldamento, micro, piccole, medie e grandi imprese, (...). Sono esclusi i liberi professionisti e/o i lavoratori autonomi>>.

Inoltre, al paragrafo D.11: <<Il soggetto proponente può essere un'impresa o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di impresa (ATI)>>.

Pertanto, nel caso di RTI, è necessario che la società mandataria sia impresa operante nel servizio di teleriscaldamento.

Con riferimento al requisito di cui al paragrafo B.2, concernente la disponibilità dell'area o dell'immobile, si conferma che tale disponibilità può essere assicurata anche da impresa componente il RTI diversa dalla mandataria, a condizione che la stessa sia formalmente conferita al beneficiario ai fini della realizzazione dell'intervento.

Ne consegue ad esempio che un RTI composto da due operatori del servizio di teleriscaldamento e da una società proprietaria dell'area risulta ammissibile, purché la mandataria sia operatore del servizio di teleriscaldamento e la disponibilità dell'area sia validamente e formalmente attribuita al beneficiario, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal Bando.

Q2.6: Ai fini della partecipazione al Bando, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) deve essere già costituito mediante scrittura privata autenticata oppure la domanda può essere presentata come RTI “costituendo”, sottoscritta da tutti i soggetti che intendono formarlo, con possibilità di procedere alla costituzione formale del RTI solo dopo l'identificazione dei beneficiari e prima dell'accettazione formale del contributo?

R2.6: Ai sensi del paragrafo A.4: <<Possono presentare domanda di contributo gli operatori dei servizi di teleriscaldamento, micro, piccole, medie e grandi imprese, (...). Sono esclusi i liberi professionisti e/o i lavoratori autonomi>>.

Ai sensi del paragrafo D.11: <<Il soggetto proponente può essere un'impresa o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di impresa (ATI)>>.

Pertanto, deve ritenersi ammissibile la partecipazione al Bando anche di RTI costituendo purché la domanda sia sottoscritta da tutti i soggetti che intendono costituire il raggruppamento, affinché tutti gli impegni assunti nella domanda siano riferibili e vincolanti nei confronti di tutti i membri del RTI costituendo (vedi Consiglio di Stato n. 6068/2025).

Resta fermo che, in conformità a quanto previsto dal Bando, la costituzione formale del RTI dovrà intervenire entro e non oltre la data di formale accettazione del contributo.

Q2.7: È possibile modificare la compagine di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), già costituito o costituendo, dopo la presentazione della domanda di partecipazione al Bando, ad esempio in caso di recesso di uno dei componenti, purché i soggetti residui mantengano tutti i requisiti di ammissibilità previsti?

R2.7: In merito alla variazione della compagine del RTI successivamente alla presentazione della domanda, si rileva che il Bando non reca una disciplina espressa. Trovano pertanto applicazione i principi desumibili dal Codice dei contratti pubblici e dalla consolidata giurisprudenza amministrativa.

In particolare, in conformità all'Adunanza Plenaria n. 2/2022, il principio di immodificabilità soggettiva del RTI non ha carattere assoluto e consente, in via eccezionale, la modifica della compagine in caso di recesso di uno dei componenti, senza possibilità di sostituzione con nuovi soggetti. Tale modifica è ammissibile a condizione che:

- la mandataria del RTI rimanga invariata;
- i requisiti di ammissibilità e partecipazione continuino a essere integralmente soddisfatti dalle imprese rimanenti;
- la proposta progettuale presentata non subisca alcuna modifica;
- non risulti alterata l'identità sostanziale del Soggetto Proponente.

Resta ferma la necessità che il RTI, nella sua composizione residua, sia pienamente idoneo a garantire la corretta realizzazione dell'intervento e il rispetto di tutti gli obblighi del Bando.

3) ASPETTI TECNICI ED OPERATIVI DEL PROGETTO

Q3.1: Se il sistema di teleriscaldamento proposto è alimentato da fonti rinnovabili e/o calore di scarto, è possibile installare caldaie fossili di backup?

R3.1: No. Il bando non ammette sistemi di generazione che non siano al 100% alimentati da fonti rinnovabili (FER) e/o calore di scarto (par. B.3). Non è prevista alcuna deroga per l'installazione di caldaie fossili, nemmeno come backup.

Q3.2: Un sistema costituito da una rete di teleriscaldamento idraulicamente separata da una rete esistente mediante sistema di scambio termico può essere considerato finanziabile nell'ambito del presente bando?

R3.2: Il bando finanzia esclusivamente la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento autonomi, alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto. La configurazione descritta parrebbe rappresentare un potenziamento o ampliamento della rete esistente comunque alimentata e, pertanto, non è ammissibile.

Per eventuali esigenze di ampliamento e/o ammodernamento di un sistema esistente, si può fare riferimento al Bando "TLR_EFF – Sostegno all'efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento" raggiungibile al seguente Link: <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/ambiente-energia/efficientamento-energetico/tlr-eff-RLV12025050743>

Q3.3: È valutabile la trasformazione di un sistema di distribuzione esistente, al momento alimentato da fonti fossili e non inserito in anagrafe ARERA, in un nuovo sistema di teleriscaldamento mediante sostituzione integrale della modalità di produzione calore?

R3.3: No, il bando finanzia solo interventi di nuova costruzione (par. B.2). Non sono ammessi interventi di riconversione di reti esistenti, anche se si sostituisce integralmente la produzione di calore.

Per eventuali esigenze di ampliamento e/o ammodernamento del sistema esistente si può fare riferimento al Bando "TLR_EFF – Sostegno all'efficientamento energetico e alla estensione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento" raggiungibile al seguente Link: <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/catalogo/dettaglio/ambiente-energia/efficientamento-energetico/tlr-eff-RLV12025050743>

Q3.4: Un sistema alimentato a biometano può essere considerato finanziabile nell'ambito del presente bando?

R3.4: Nel bando "Green Heat 100%", la definizione di energia rinnovabile (paragrafo D.11 – Glossario) include: «energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.»

Poiché il biometano è ottenuto dal biogas, è anch'esso rinnovabile, di conseguenza un impianto alimentato a biometano può essere finanziabile fatto salvo il rispetto di tutti gli altri requisiti.

Q3.5: È possibile sottoporre a valutazione sull'ammissibilità di un progetto preventivamente all'inoltro della domanda di adesione?

R3.5: Non è possibile fornire indicazioni di ammissibilità senza una valutazione della documentazione progettuale. Tale documentazione sarà esaminata esclusivamente in sede di istruttoria, dopo la chiusura dello sportello online, secondo i criteri previsti dal bando. Si ricorda che il bando ammette esclusivamente interventi di nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti, comprensivi di impianti di generazione e relative reti di distribuzione, alimentati al 100% da fonti energetiche rinnovabili e/o da calore di scarto. Pertanto, NON sono ammessi interventi parziali che riguardano o la sola realizzazione della rete di distribuzione o soltanto le centrali di produzione del calore.

Per maggiori dettagli, si suggerisce di consultare il testo integrale del bando al seguente link:

<https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/servizio/bandi/dettaglio/ambiente-energia/fonti-energia-rinnovabili/green-heat-100-RLV12025049925>